



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 19

, Sequestri e Confische

1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato. 2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformita' all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato. 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate. 4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 20 aprile 2022, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

